PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE

Art. 3

Beneficiari della legge

Puo' beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprieta'.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta' rurale
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1610
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-regolarizzazione-del-titolo-di-proprieta-in-favore/art-3-beneficiari-della-legge

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it